

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 208/65 del 12 SET. 2022

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 152, sita nel fondo "Arachicello" in agro di Umbriatico (KR), in favore del sig. Abenante Francesco, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 152 di Umbriatico con delibera n. 440 del 15/07/1965 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza dell'11/04/2022, il sig. Abenante Francesco, nato a Umbriatico (KR) il 06/12/1952 e residente a Cirò Marina (KR), ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 18, 44 e 98 del foglio n. 3 di Umbriatico (KR);
- che con nota n. 2812 del 08/09/2022 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 152 ed esteso complessivamente ha 2.93.50, in favore del sig. Abenante Francesco;
- che in data 06/09/2022 il sig. Abenante Francesco ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1994;
- che il comune di Umbriatico (KR) ha certificato in data 21/04/2022 (Cert. n. 06/2022) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 18, 44 e 98 del foglio n. 3, ricadono in "Zona E - Agricola";
- che in data 20/04/2022 (prot. n. 1156) il comune di Umbriatico ha attestato che il sig. Abenante Francesco si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei propri fondi;
- che in data 06/09/2022 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 28.44.30 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 06/09/2022 il sig. Abenante Francesco ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 06/09/2022 il sig. Abenante Francesco ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesto del pagamento.";
- che in data 06/09/2022 il sig. Abenante Francesco, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 2783 del 05/09/2022, ammontante ad € 5.870,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 15/06/2022, chiedendo di pagare la suddetta somma in unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere con atto notarile al sig. Abenante Francesco, nato a Umbriatico (KR) il 06/12/1952 e residente a Cirò Marina (KR), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità fondiaria n. 152, sita nel fondo "Arachicello" in agro di Umbriatico (KR), in catasto al foglio n. 3, particelle n. 18, 44 e 98, estesa complessivamente ha 2.93.50, al prezzo di € 5.870,00 (euro Cinquemilaottocentosettanta\00), valore attribuito in data 23/05/2022 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 15/06/2022, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:
* € 5.870,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciaccio)



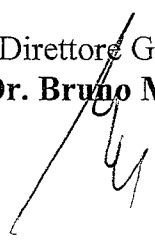
Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale

(Dr. Bruno Maiolo)



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Bilancio
(Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario
(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 12 SET, 2022 sino al 26 SET, 2022